Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · **CO**ORDINAMENTO PER L'**I**NDIPENDENZA **S**INDACALE DELLE FORZE DI **P**OLIZIA

Prot. 023/2021 S.N. Roma, 25 gennaio 2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: **Scuola Allievi Agenti di Piacenza – Gravissima condotta antisindacale.**
Richiesta di intervento immediato

Il vigente ANQ statuisce alcuni importanti momenti di confronto e di intesa tra l'Amministrazione ed il Sindacato tra cui i più significativi concernono la *contrattazione decentrata* e l'*accordo sui cc.dd. orari in deroga*.

Quanto alla *contrattazione decentrata* (art. 3 ANQ), gli accordi sono stipulati relativamente alle seguenti materie:

a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) criteri per la verifica delle attività dì protezione sociale e di benessere del personale;
d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale…;
e) gestione ed applicazione di quanto previsto dal comma 5, lettera a), dell'art. 24, del DPR n. 164/2002;
f) criteri per l'esame delle istanze inoltrate dal personale ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 dell'ANQ (Impiego di personale con particolari requisiti).

Gli accordi decentrati, poi, prevedono una *verifica semestrale* sulla loro attuazione (art. 5 ANQ) e la possibilità di *modificare* o *integrare* gli stessi (art. 6 ANQ). È infine espressamente statuito dai predetti artt. 5 e 6 ANQ che tanto alla *verifica* che alla *modifica/integrazione* degli accordi decentrati possono partecipare le sole organizzazioni sindacali che hanno precedentemente sottoscritto detti accordi.

A titolo di esempio, la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, che ha sottoscritto la *contrattazione decentrata* di cui all'art. 3 ANQ solamente con alcune OO.SS., correttamente non convoca i Sindacati non firmatari della *contrattazione decentrata* ai momenti di *verifica* sull'attuazione di tali accordi e nemmeno alle *modifiche/integrazioni* degli stessi.

Quanto all'*accordo sui cc.dd. orari in deroga* (art. 7, comma 6 ANQ), la norma statuisce che "*l'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 …… è assunta previe intese con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro. …… l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'Ufficio e dall'Organizzazione Sindacale o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale Quadro che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia*".

Diversamente dalla *contrattazione decentrata* (art. 3 ANQ), ove la mancata sottoscrizione preclude la partecipazione alla *verifica semestrale* (art. 5 ANQ) o alla successiva *modifica/integrazione* (art. 6 ANQ),

la mancata sottoscrizione delle intese per l'adozione di *orari in deroga* (art. 7, co. 6, ANQ) non compromette una successiva partecipazione a *modifiche* di tali accordi per l'adozione di *orari in deroga* o a *nuovi* accordi per l'adozione di *orari in deroga* (ad esser precisi l'ANQ non ammette *modifiche* di accordi sugli *orari in deroga* ma ogni qualvolta deve sempre parlarsi di *nuovi* accordi relativi ad *orari in deroga*).
A titolo di esempio, la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, che il 16.3.2010 ha sottoscritto un accordo relativo ad *orari in deroga* (art. 7, co. 6, ANQ) solamente con alcune OO.SS., nel momento in cui intende *modificare* tali *orari*, al fine di adottarne altri, sempre *in deroga*, non può affatto limitare la partecipazione agli incontri per definire tali *nuovi* orari alle sole OO.SS. con cui aveva sottoscritto l'accordo sugli *orari in deroga* il 16.3.2020, ma DEVE anche discuterne con tutti gli altri Sindacati *firmatari dell'Accordo Nazionale Quadro*.
Diversamente porrebbe in essere una gravissima condotta antisindacale … ed è quello che ha fatto!

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 la Direzione della Scuola Allievi Agenti di Piacenza ha convocato alcune OO.SS. per discutere su orari di servizio e di lavoro da adottare in deroga a quelli statuiti dagli artt. 8 e 9 dell'ANQ … ed ha omesso di rendere partecipi agli incontri il COISP ed altri Sindacati, quelli che non avevano sottoscritto l'accordo sugli *orari in deroga* del 16.3.2010. A seguito di tali incontri è stato siglato un accordo ai sensi dell'art. 7, comma 6, dell'ANQ che, per la citata negata partecipazione di alcune OO.SS., è chiaramente adottato in violazione dello stesso ANQ ed è quindi da ritenersi nullo.

Codesto Ufficio è pregato di intervenire immediatamente nei confronti della citata Direzione, facendo cessare la grave condotta antisindacale posta in essere e rendere inefficace l'accordo conseguenziale relativo ad *orari cc.dd. in deroga*.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP